



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza
Via Molo Musco n.7,- 04027 Ponza

ORDINANZA n° 10/2013

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo - Comandante del porto di Ponza:

- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;
- VISTO** l'art.8 della legge 8 Luglio 2003, n172 –Ordinanze di Polizia Marittima;
- VISTO** il Codice della Nautica da Diporto approvato con Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto n. 29 luglio 2008, n. 146;
- VISTO** il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 recante norme sulla disciplina del volo da diporto o sportivo;
- VISTI** gli artt. 104 e 105 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e succ. modifiche;
- VISTA** L'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 53/07 in data 07.05.2007 della Capitaneria di Porto di Gaeta;
- VISTA** la propria Ordinanza N°09/13;
- VISTA** : il fg. n° 10326 in data 05.04.13 della Direzione Marittima di Civitavecchia inerente l'Armonizzazione delle Ordinanze di sicurezza Balneare e Diporto Nautico dei Circondari Marittimi;
- VISTI** Gli esiti delle riunioni tenutesi con i rappresentanti del Comune di Ventotene il giorno 11 aprile 2013 e con i rappresentanti del Comune di Ponza il giorno 18 aprile 2013;
- VISTO** l'esito della riunione tenutasi con i rappresentati locali del SIB di Ponza in data 26 aprile 2013;
- CONSIDERATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Ponza, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Ponza e Ventotene.

ORDINA

Articolo 1 **DISPOSIZIONI GENERALI**

1.La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero ed in particolare degli

specchi acquei frequentati da bagnanti del Circondario marittimo di Ponza (territorio che ricomprende le Isole Pontine ed in particolare i Comuni di Ponza e Ventotene).

2. La presente Ordinanza si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture/attività destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate) e spiagge libere – per quanto applicabile – frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.

3. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti dagli enti competenti Regione/Comuni costieri.

Articolo 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le zone di mare riservate alla balneazione durante il periodo della stagione balneare e negli orari individuati dai Comuni costieri, sono quelle sino alla distanza di:

- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
- 50 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco sul mare.

2. Si evidenzia che gli specchi acquei antistanti le coste alte e/o picco sul mare, nella quasi totalità del Circondario di giurisdizione sono oggetto di specifici provvedimenti che ne disciplinano la fruizione e ciò in considerazione del fatto che il territorio è a rischio di movimenti franosi. Pertanto, la balneazione è consentita soltanto nei tratti non oggetto di provvedimenti di interdizione.

3. La balneazione al di fuori dei limiti di spazio e di tempo indicati al comma 1, deve essere effettuata con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. Se non è presente una unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (del tipo utilizzato dai subacquei o di una cuffia di colore ben visibile retroriflettente).

Articolo 3 INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE

1. I limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati da ciascun gestore di strutture destinate alla balneazione per tutto il fronte a mare della zona ricadente nella propria gestione con **gavitelli biconici di colore bianco**, emergenti non meno di centimetri 30 (trenta), saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro.

2. I gestori dovranno provvedere tempestivamente in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi nella posizione determinata, secondo quanto previsto in precedenza, e comunque, non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteo marine corrispondenti al mare calmo.

3. Negli specchi acquei antistanti le spiagge e le scogliere libere, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi. In mancanza di tale segnalamento, le Amministrazioni comunali interessate devono apporre sulle spiagge e scogliere libere una idonea segnaletica, (redatta anche in inglese, francese e tedesco), recante la scritta:

"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO".

4.1 Comuni, per le spiagge libere frequentate da bagnanti, ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto nello specchio acqueo antistante. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a 5 metri, collegati da una cima le cui estremità siano ancorate sul fondo. In assenza di tale sistema di segnalazione, i comuni dovranno posizionare sulle relative spiagge, adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti riportante la seguente dicitura plurilingue:

"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO".

Articolo 4

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI MARE VIETATE ALLE BALNEAZIONE

1. E' vietata la balneazione:
 - a. Nei porti ed in prossimità delle imboccature dei porti, nelle rade, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
 - b. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - c. all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
 - d. all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali, nelle zone di fonda e nelle zone di regolare transito delle navi;
 - e. nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
2. A causa del rischio potenziale derivante dall'instabilità dei costoni rocciosi a picco sul mare, nell'esercitare la balneazione o la navigazione deve essere prestata particolare attenzione alle coste a picco sul mare.

Fermo restando le rispettive competenze degli enti locali interessati, dei concessionari e dei proprietari delle aree pericolose, ai fini della segnalazione delle situazioni di pericolo, il posizionamento di cartelli di pericolo di caduta massi dovrà avvenire in modo che gli stessi siano ben visibili anche dal mare da un'adeguata distanza.

Articolo 5

FASCIA DI SICUREZZA

1. Per le acque antistanti le Isole Pontine, così come già individuato dall'Ordinanza n°53/2007 della Capitaneria di Porto di Gaeta, fermi restando i divieti di cui all'art.2 della presente Ordinanza, la successiva fascia di mare compresa tra i **200** e i **250** metri dalla **battigia** e tra i **50** e i **100** metri dalle **coste rocciose o a picco sul mare**, è interdetta salvo casi di forza maggiore, alla balneazione alla navigazione ed alla pesca e ogni altro pubblico uso del mare.

2. La zona di mare individuata dalla predetta fascia di sicurezza deve essere segnalata dai concessionari degli stabilimenti balneari mediante gavitelli biconici di colore rosso o arancione, saldamenti ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 (trenta) dal livello dell'acqua, e posti a distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno all'altro posti parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell'estremità del fronte a mare

della concessione. In caso di rimozione o scarroccio dei predetti gavitelli, il concessionario frontista dovrà provvedere al relativo riposizionamento.
Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentati da bagnanti.

Articolo 6 **LIMITI DI VELOCITA' IN PROSSIMITA' DELLA COSTA**

1. Si rimanda a quanto disciplinato dal Capo del Compartimento Marittimo di Gaeta che con Ordinanza n°53/07 ha stabilito che salvo limiti più bassi previsti dalla legge o altri provvedimenti, durante la stagione balneare la navigazione deve svolgersi ad una velocità non superiore a **10 nodi** con lo scafo in dislocamento fino ad una distanza di **1000 (mille) metri dalla battigia**. In presenza di coste rocciose o a picco sul mare tale distanza è ridotta a **500 (cinquecento) metri dalla costa**.

Articolo 7 **DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITÀ**

1. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, sul proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteo-marine presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.

2. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.

3. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.

4. Nelle zone e negli orari riservati alla balneazione, **è vietato**:

- navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, fatta eccezione per i natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono, comunque, evitare di arrecare nocimento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
- praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
- esercitare qualsiasi tipo di pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa;
- caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
- sorvolare con qualsiasi tipo di aereo o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 1000 piedi ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.



Articolo 8 **CORRIDOI DI ATTERRAGGIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI**

1. Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge o le scogliere, ovvero i limiti esterni della zona e negli orari riservata alla balneazione, devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 15 metri realizzate perpendicolarmente alla costa e con una profondità non inferiore ai 250 metri. Tali corsie devono essere delimitate con gavitelli di colore rosso o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante "**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE**".
3. All'interno dei corridoi le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione e mantenendo rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti. La sosta nel corridoio è consentita solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco.
4. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano raggiungibili dal mare, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.
5. Ove la configurazione dei fondali, la morfologia della costa non consenta il posizionamento di gavitelli a detta distanza è fatta salva la possibilità di installare dei corridoi di lancio aventi lunghezza inferiore a quella sopra prescritta, concordandolo preventivamente con l'Ufficio Circondariale Marittimo, in tali casi la zona di mare riservata alla balneazione viene limitata a quanto individuato dal limite esterno dei Gavitelli.

Articolo 9

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI E SPIAGGE/SCOGLIERE LIBERE

1. I gestori di strutture destinate alla balneazione, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle medesime strutture, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.
2. Nei giorni in cui il servizio non è attivo, gli stabilimenti balneari devono rimanere aperti solo per elioterapia. In tal caso, i titolari devono provvedere affinché sia issata la **bandiera rossa**, e siano esposti uno o più cartelli ben visibili dagli utenti (*redatta anche in inglese, francese e tedesco*) recanti la seguente scritta: "**ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**", nonché informare i bagnanti anche mediante megafoni.
3. Nelle spiagge e scogliere libere, i Comuni rivieraschi, qualora non attivino il servizio di assistenza e salvataggio, devono informare la locale Autorità Marittima, provvedendo ad apporre una adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti, (*redatta anche in inglese, francese e tedesco*) recante la seguente dicitura: "**ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**".
4. I gestori di stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio comprendente:
 - almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.) o dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Nazionale Salvamento Acquatico (F.I.S.A.). Nel caso in cui il fronte a mare della concessione e/o dell'area eventualmente assegnata per l'esercizio dell'attività destinata alla balneazione

sia superiore ad 100 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 100 metri o frazione di fronte;

- una postazione di salvataggio, per ogni assistente abilitato, ubicata in una posizione che consente la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione, che sia dotata di:

· un battello di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, equipaggiato di: scalmiere, 3 remi, mezzo marinaio a gaffa, ancorotto e salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;

· 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; il cavo deve essere posizionato su un rullo fissato saldamente al terreno;

· due salvagenti anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono;

· un binocolo;

· un paio di pinne;

· pennone di idonea altezza con le bandiere bianca e rossa;

· megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio.

5. può essere consentita, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario/gestore, la sospensione temporanea del servizio di assistenza ai bagnanti da parte di uno stabilimento balneare esclusivamente previo accertamento che l'assistente bagnante dello stabilimento confinante sia presente e possa concretamente e fattivamente assicurare la vigilanza sugli specchi acquei di entrambi gli stabilimenti.

In mancanza di stabilimenti balneari adiacenti, non è consentito l'allontanamento dell'assistente bagnante se non idoneamente sostituito.

Inoltre:

- la sospensione può avere la durata massima di un'ora nell'arco temporale compreso tra le 13.00 e le ore 15.00;

- la sospensione, nell'ora indicata da ciascuna struttura balneare, deve essere mantenuta per l'intera stagione balneare ed organizzata a cura e sotto la responsabilità dei concessionari/gestori delle medesime strutture;

- per l'intero periodo di sospensione deve essere issata la bandiera rossa sulla posizione di controllo interessata e posizionata idonea cartellonistica con indicazione delle strutture balneare che assicura in detto frangente il servizio di assistenza;

- deve essere comunicato chiaramente l'orario di sospensione mediante l'apposizione di cartelli all'ingresso delle strutture balneari ed in prossimità della battigia, nonché a mezzo diffusione con altoparlante di avvisi all'inizio ed alla fine della sospensione.

Qualora non sia possibile attuare, per qualsiasi motivo, anche una sola delle condizioni suddette, non è consentito al concessionario/gestore della struttura balneare di potersi avvalere della possibilità della sospensione temporanea del servizio di assistenza ai bagnanti.

Articolo 10 **ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GESTORI DI STRUTTURE** **DESTINATE ALLA BALNEAZIONE**

1. I gestori di strutture destinate alla balneazione devono essere dotati di:
- tabella, esposta in modo e in luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - tabella, esposta in modo e luogo ben visibile, recante i significati delle bandiere esposte:
 - **BANDIERA BIANCA**: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è operativo e che le condizioni meteo-marine sono idonee per la balneazione e l'impiego dei natanti;
 - **BANDIERA ROSSA**: segnala e sconsiglia la balneazione in quanto pericolosa per il cattivo tempo o per l'assenza del servizio di assistenza e salvataggio.
 - idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'Autorità marittima e comunale;
 - un locale idoneo dove poter effettuare primo soccorso sanitario, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - 3 bombole di litri 1 ciascuna per ossigeno medicale, con tre riduttori di pressione corredati di manometro di controllo;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - tre cannule oro-tracheali;
 - un tiralingua ed un' apribocca;
- dotarsi, a far data dal 15 giugno 2013, di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso;
2. Per i gestori di strutture destinate alla balneazione provvisti esclusivamente di impianti o strutture di facile rimozione, il suddetto locale potrà essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli presenti all'interno della struttura e, a tal fine, ritenuto più idoneo.
3. I gestori di strutture destinate alla balneazione devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza e, quando necessario, l'Amministrazione comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.
4. I gestori di strutture destinate alla balneazione devono consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione; devono inoltre assicurarsi che sia mantenuta sgombra la fascia dei 5 metri riservata al libero transito in quanto strumentale all'attività di salvamento.

Articolo 11

DISPOSIZIONI PER ASSISTENTE BAGNANTI/BAGNINO DI SALVATAGGIO

1. L'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio deve essere sempre ed immediatamente individuabile anche tra i bagnanti.

I Comuni costieri ed i gestori di strutture destinate alla balneazione devono assicurarsi che l'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio:

- svolga l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del battello di salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
- indossi una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO";
- sia dotato ed indossi un fischietto di tipo professionale;
- quando a terra, stazioni nei pressi della postazione di salvataggio, o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
- non sia impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
- ispezioni lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- segnali, con immediatezza, alle competenti Autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo verificatasi a mare e sugli arenili, ovvero sinistro/incidente occorso in mare compilando, qualora vi sia stata un'attività di soccorso da parte dell'assistente bagnante la scheda di pronto intervento allegata alla presente ordinanza via e-mail a ucponza@mit.gov.it o via fax al n.077180027;
- presti primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
- porti a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- provveda ad issare, la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione.
- mantenga in ogni circostanza, un contegno appropriato all'incarico espletato e fornisca la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite lo stesso titolare della struttura;

Art. 12 SERVIZIO DI SALVATAGGIO COLLETTIVO

1.1 Comuni costieri ed i gestori di strutture destinate alla balneazione hanno facoltà di assicurare il servizio di salvataggio, anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione di questo Ufficio, che preveda:

- a) un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa;
- b) la turnistica ed il numero degli addetti;
- c) locali che all'occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso;
- d) il soggetto responsabile dell'organizzazione di tale servizio.

2.1 Comuni costieri e le associazioni di strutture destinate alla balneazione che intendano organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del legale rappresentante, le planimetrie riportanti i tratti di spiaggia libera, ovvero le strutture per i quali si intende organizzare il servizio e l'elenco delle strutture presso i quali sono ubicate le singole postazioni di salvataggio, nonché motivare le particolari esigenze connesse alla richiesta.

3. Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima può disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuna struttura destinata alla balneazione deve disporre di un proprio servizio di salvataggio.

Articolo 13

ATTIVITÀ VARIE SVOLTE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate dai movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto delle ordinanze emanate e vigenti. Tutti i bagnanti devono mantenersi oltre il limite esterno dell'area interdetta prestando massima attenzione e cautela.

2. La navigazione sotto costa, durante la stagione balneare, deve essere condotta secondo quanto previsto dalla vigente Ordinanza di polizia marittima e quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalle spiagge e scogliere emanata dalla Capitaneria di porto di Gaeta. Più precisamente, nelle zone e negli orari riservate alla balneazione, possono navigare e sostare solo i natanti tipo jole, canoe, pattini, mosconi e mezzi simili; **tutti gli altri mezzi per raggiungere la costa devono utilizzare i corridoi di atterraggio o procedere a remi.**

3. Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente Ordinanza emanata in materia.

L'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle vigenti Ordinanze della Capitaneria di porto di Gaeta.

Durante la stagione balneare negli orari previsti per la balneazione qualsiasi tipo di pesca può essere esercitata solo oltre il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, fatti salvi ulteriori limiti di distanza dalla costa stabiliti in materia di esercizio della pesca professionale e sportiva dalla normativa vigente.

Articolo 14

ERRATA CORRIGE

L'articolo 4 lettera a) del "Regolamento di disciplina del diporto nautico e delle attività ludico diportistiche nel Circondario Marittimo di Ponza" approvato con l'ordinanza n°09/13 in data 16.04.13 è modificato in modo da leggere:

"a) E' vietato a tutte le unità, sia da diporto che da traffico o da pesca, comprese le tavole a vela, windsurf, kitesurf, surf da onda e agli scooter acquatici e mezzi simili, di navigare, durante la stagione balneare, nelle acque comprese entro la fascia di mt. 250 (duecentocinquanta) dalla battigia e di **mt. 100 (cento)** dalle coste rocciose o a picco sul mare frequentate da bagnanti;"



Articolo 15

ENTRATA IN VIGORE, VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei gestori/titolari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e/o diverso illecito amministrativo, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n°171/2005.

L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- inserimento nel sito web www.guardiacostiera.it/ponza.

Ponza, 02.05.13

IL COMANDANTE
T.V. (CP) LUIGI CUCINIELLO



STRUTTURA BALNEARE:.....	
SPIAGGIA LIBERA:.....	
LOCALITA':	
COMUNE:	
DATA
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare - distanza battigia metri
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO	INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME Comune..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Stato se straniero
SESSO - ETA'	
M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
CAUSA INCIDENTE	DOLORE ALL'ADDOME
<input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA <input type="checkbox"/> ALTRO	<input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO/ENTI ALLERTATI	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
ANNOTAZIONI
Nome e Cognome assistente bagnante compilatore